

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

295° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 APRILE 1989

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	6
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	9
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	13
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	18

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	22
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 1989

131^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le Finanze, Madaudo.**La seduta inizia alle ore 17,10.**IN SEDE REFERENTE***Lipari ed altri: Legge-quadro sul volontariato (296)****Taramelli ed altri: Legge-quadro sul volontariato (648)****Gualtieri ed altri: Legge-quadro sul volontariato (784)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Onorato ed altri: Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582)

(Esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio 1989.

Il presidente Elia dà lettura del parere favorevole trasmesso dalla 6^a Commissione sui disegni di legge in titolo, rilevando che in tale parere si dà conto delle riserve espresse dal Ministro delle finanze.

Il sottosegretario Madaudo prende la parola al fine di dare conto delle suddette perplessità, e rileva che i provvedimenti in titolo contengono disposizioni in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di bollo, di registro e di INVIM, che, mentre fanno in taluni casi sorgere dubbi in ordine alla loro accoglibilità nell'ambito del sistema tributario italiano, appaiono comunque incompatibili con l'attuale manovra di riequilibrio del bilancio dello Stato, nonché con la situazione gravemente deficitaria delle finanze comunali.

Il Presidente sottolinea la delicatezza delle questioni poste dal sottosegretario Madaudo, osservando come esse vadano a colpire norme essenziali nel quadro della normativa per il volontariato, in quanto sono dirette a consentire una qualche forma di sostegno economico ad enti privi di entrate proprie o comunque derivanti dalla loro attività. Al fine di consentire una attenta meditazione delle osservazioni avanzate dal Ministero delle finanze e, in ogni caso, l'acquisizione del parere della Commissione bilancio, non ancora pervenuto, propone che il seguito dell'esame dei disegni di legge sia rinviato.

Il senatore Maffioletti concorda, rilevando altresì che il parere della Commissione bilancio terrà sicuramente conto anche delle osservazioni espresse dal sottosegretario Madaudo in ordine alle minori entrate per lo Stato che deriverebbero dai provvedimenti in esame.

La Commissione acconsente, ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Spetič ed altri: Norme di tutela per i cittadini italiani di lingua slovena (343)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Dujany ed altri: Tutela della minoranza etnica slovena ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione (948)

Pollice: Norme per la tutela della minoranza slovena (1099)

Ulianich ed altri: Norme per la tutela globale della minoranza slovena (1223)

(Esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° febbraio 1989.

Il Presidente fa presente che il ministro Maccanico, il quale non potrà essere presente alla seduta per gravi impegni sopraggiunti, gli ha comunicato che il disegno di legge governativo in materia di tutela della minoranza slovena sarà discusso al più presto dal Consiglio dei Ministri.

Egli propone quindi che il seguito dell'esame venga rinviato.

La senatrice Tedesco Tatò osserva che nella seduta del 1° febbraio, il Governo non aveva chiesto *sic et simpliciter* la sospensione dell'esame, ma aveva semplicemente fatto presente la necessità che non si passasse alla votazione dell'articolato. È quindi dell'avviso che si possa procedere, senza ulteriore rinvio, alla costituzione di un comitato ristretto, considerando che in tale sede, nella quale vengono solo formulate proposte da sottoporre successivamente al vaglio della Commissione, potrà poi essere preso in considerazione anche il testo governativo.

Il senatore Pasquino manifesta il suo disappunto per il comportamento non molto corretto dimostrato dal Governo, che già due mesi fa aveva assicurato la presentazione di un proprio disegno di legge. In realtà, quella dell'approvazione della normativa di tutela della minoranza slovena è una vicenda che si trascina inutilmente ormai da anni, ed egli ricorda di aver fatto parte nella passata legislatura di una apposita sottocommissione incaricata dell'esame preliminare di analoghi disegni di legge, che aveva prodotto una ampia documentazione in materia svolgendo anche numerose audizioni. Egli conclude quindi affermando che esistendo tutte le condizioni necessarie perchè si giunga alla redazione di un testo unificato; ogni ulteriore dilazione risulta pertanto ingiustificata.

Concorda il senatore Spetič, il quale fa presente di aver fatto parte, prima della sua elezione al Senato, di una Commissione di studio istituita dalla Presidenza del Consiglio e di poter fornire una testimonianza della approfondita analisi in ordine alla questione della minoranza slovena compiuta da tale Commissione per oltre tre anni. Alla conclusione della Commissione anzidetta, l'attuale Ministro degli affari esteri Andreotti ebbe a dire che l'attività istruttoria compiuta dal Governo avrebbe reso facilissima l'emanazione di una normativa di tutela degli sloveni del Friuli Venezia-Giulia, solo che ve ne fosse stata la volontà politica.

Del resto, prosegue il senatore Spetič, l'Italia può utilizzare una notevole esperienza in materia di tutela delle minoranze etniche e può avvalersi anche

di esempi tratti dalle legislazioni degli altri Stati europei. In realtà, non ci si può nascondere che la situazione della minoranza etnica slovena si fa sempre più difficile e carica di tensioni, che sono state senz'altro acuite da recenti episodi, quali il rifiuto, da parte dell'amministrazione delle poste, di distribuire la corrispondenza diretta a comuni il cui nome era stato indicato secondo la dizione slovena, il diniego del riconoscimento della scuola materna privata di S. Pietro al Natisone, dove si praticava l'insegnamento bilingue, e, da ultimo, la reiezione di ricorsi presentati da agricoltori della provincia di Trieste contro espropriazione per pubblica utilità, in quanto presentati in lingua slovena.

Non si può inoltre tacere, prosegue il senatore Spetič, che anche la riforma del servizio radiotelevisivo è ormai da anni inattuata per quanto riguarda la predisposizione di trasmissioni in lingua slovena. Il superamento di questa situazione di disagio si rende necessario anche per dare – certamente in termini di ragionevolezza e di moderazione e non certo di provocazione e di rottura – una concreta risposta al preoccupante fenomeno della rinascita di movimenti a carattere sciovinista e, a volte, razzista, fenomeno che si verifica con sempre maggior frequenza in tutti i paesi europei, e che a Trieste ha assunto una propria peculiare configurazione proprio nell'ostilità a qualsiasi normativa di tutela della minoranza slovena.

Il senatore Spetič ricorda inoltre che l'approvazione della normativa in esame – imposta, peraltro, da precisi accordi internazionali, e in particolare dall'articolo 8 del Trattato di Osimo che, a sua volta, richiama i principi stabiliti nel *memorandum* di Londra del 1954 – porrebbe fine ad una situazione di grave violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore Dujany si esprime a favore di una rapida approvazione della normativa in esame, e rileva che in tutti i paesi europei è in atto un progressivo adattamento della legislazione nazionale alla necessità di tutelare le minoranze etniche.

Il senatore Pontone ritiene sostanzialmente irrilevante il problema delle minoranze etniche che vivono ai confini orientali dell'Italia, a suo giudizio numericamente ridotte e sufficientemente tutelate. Egli ritiene che, al contrario, sarebbe più opportuno preoccuparsi di quale sia l'effettivo grado di tutela della minoranza etnica italiana, che tuttora vive in territorio jugoslavo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Dujany sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 136, concernente la tutela della minoranza etnica tedesca della Valle d'Aosta.

Il Presidente assicura che sottoporrà la questione all'esame dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, riservandosi di verificare preliminarmente se vi siano analoghi provvedimenti in corso di esame da parte della Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 18.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 1989

99^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVI*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Cattanei.**La seduta inizia alle ore 16,30.***IN SEDE REFERENTE****Salvato ed altri; Salvato ed altri; Mancino ed altri; Filetti ed altri: Norme contro la violenza sessuale (730-731-924-939-B)**, (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il senatore Vitalone rileva preliminarmente come il disegno di legge licenziato dal Senato il 30 giugno dello scorso anno sia stato espressione, più che di un nitido e preciso indirizzo politico, di un tentativo di mediare tra posizioni culturali lontane e diverse. Come tutti i compromessi raggiunti in passato in sede di formazione delle norme giuridiche, quel testo conteneva luci ed ombre che imponevano l'esigenza di un'ulteriore riflessione. Nel corso della prima lettura del Senato si erano raggiunte alcune soluzioni, spesso senza entusiasmo, ma erano al riparo dalle intemperanze di una certa provocazione «laicista», che aveva finito per contrapporre alla libertà, intesa come esaltazione della dignità dell'uomo, un nebuloso libertarismo volto alla mera caduta di vincoli e di remore inibitorie, in una concezione materialistica e aridamente permissivistica degli spazi di libertà dell'individuo.

Senza soffermarsi sul superamento della distinzione tra delitti contro la persona e delitti contro il pudore e l'onore sessuale, realizzato in maniera nitida con l'articolo 1, il senatore Vitalone ricorda come, con l'articolo 4, si fosse raggiunta una soluzione appena accettabile, da lui neppure condivisa, sul tema della tutela dei minori, fissando in un differenziale d'età tra i soggetti del rapporto - non più di quattro anni - il criterio per rintracciare i confini della punibilità; criterio abbastanza singolare, che legava la descrizione dell'illecito non già alla validità del consenso e quindi all'esigenza di una più energica difesa dell'inviolabilità sessuale dei minori, ma all'opportunità di «non confiscare» la sessualità tra i giovani. Riconosce a tutti i partecipanti al dibattito che da nessuna parte politica si è voluta trascurare l'esigenza di migliorare i meccanismi legislativi per impedire che

un minorenne, il quale abbia compiuto, con leggerezza o con sentimento, un atto sessuale con una tredicenne, finisca senza rimedi in prigione. Sottolinea comunque come, rispetto a tali situazioni, esista un ventaglio di strumenti di intervento che possono consentire giuste risposte: ancor prima del perdono giudiziale c'è la norma dell'articolo 98 del codice penale, e non va neppure trascurata la possibilità di applicare la misura amministrativa dell'affidamento di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 1404 del 1934.

Presso l'altro ramo del Parlamento il pur fragile equilibrio logico-giuridico rintracciabile nella formulazione del Senato si è dissolto; di qui l'opportunità di sopprimere il terzo comma dell'articolo 4 se non di riscrivere lo schema della violenza presunta, affidando al giudice il compito di investigare caso per caso.

Con riferimento all'articolo 6, ed in particolare al comma 3, il senatore Vitalone rileva come la norma, imponendo l'aumento della pena in caso di concorso di taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 609-ter, deroghi al principio generale *ex* articolo 63 del codice penale in virtù del quale, in caso di concorso di più circostanze ad effetto speciale, l'aumento della pena stabilita per la circostanza più grave è rimesso al potere discrezionale del giudice.

Il senatore Vitalone si sofferma infine sull'articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati e relativo all'omissione di soccorso. La ragione ispiratrice, che chiaramente risiede nell'esigenza di rafforzare gli obblighi solidaristici verso le vittime della violenza, è sicuramente apprezzabile. Meno apprezzabile però è il ricorso ad uno schema, quello dell'articolo 593 del codice penale, che si ritaglia su di una realtà affatto diversa, dalla quale esula il pericolo rappresentato dall'azione. Il «prestare l'assistenza occorrente» significa svolgere, rispetto all'aggressione dello stupratore, un'azione antagonista, la cui esigibilità non può che essere governata dai principi generali relativi allo stato di necessità. Eppure in tal caso non si possono mettere sullo stesso piano il «prestare assistenza» ed il «dare immediato avviso all'autorità», a pena di svuotare la portata del precetto dal suo obbligo più rilevante. Per tacere, infine, della sostanziale ingiustizia del trattamento (fino a cinque anni di reclusione) che viene ad infliggersi all'autore della omissione, al quale si fa carico per titolo di responsabilità oggettiva dell'aggravarsi dell'evento.

Ha quindi la parola la senatrice Salvato, la quale prende anzitutto spunto dalla grande domanda che da vari strati della società giunge in Parlamento perchè una legge venga varata, segnando l'ormai ineliminabile distinguo fra sessualità e violenza. Si fa interprete anche dell'accoglienza, generalmente favorevole da parte dell'opinione pubblica, sul testo varato dalla Camera dei deputati e pertanto, a nome del Gruppo comunista esprime una scelta politica, pur con qualche riserva su singole disposizioni, favorevole all'approvazione senza ulteriori modificazioni.

Di fronte all'ipotesi prospettata dal relatore, e precisamente quella di introdurre modifiche liminari all'articolato, senza quindi innovarlo in radice, si dichiara non favorevole, perchè, pur essendo il testo suscettibile di perfezionamenti, teme si possa in tal modo far crollare il fragile equilibrio sul quale si sostiene l'emananda legge.

L'attesa pluridecennale, una «storia infinita» incomprensibile ai cittadini, abbisogna dunque di uno sbocco legislativo. Si sofferma quindi su alcuni aspetti significativi per esprimere la posizione del suo Gruppo. Con

riferimento all'articolo 2, relativo alla nozione di violenza sessuale, nota che presso la Camera dei deputati è stato soppresso il richiamo all'abuso d'autorità come elemento costitutivo del reato, anche se tale fattispecie si avvera di frequente nella realtà concreta. In relazione poi all'articolo 4, relativo agli atti sessuali sui minori, esprime il suo pieno apprezzamento per l'innovazione che introduce la fattispecie di violenza presunta anche per i reati sessuali commessi da una pluralità di persone. Più problematica è invece la sua adesione all'attuale configurazione dell'articolo 5, sugli atti sessuali con persona arrestata o detenuta, o affidata in esecuzione di provvedimento d'autorità.

Richiama quindi l'attenzione sul delicatissimo istituto della procedibilità d'ufficio, che, a suo modo di vedere, è ormai patrimonio acquisito nella coscienza comune, anche se non sempre in quella di chi ragiona sulla base di vuote categorie formalistiche. La scelta del «doppio regime» sarebbe a suo avviso un errore, e ricorda l'elevato livello di elaborazione concettuale raggiunto su questo tema, con una generale presa di coscienza delle donne italiane nella società. Si mostra preoccupata anche per l'aura di specificità con la quale si intenderebbe circondare gli istituti sostanziali ed il regime processuale nei reati di violenza sessuale. Infatti, con tali premesse – che reputa distorte – si finirebbe per giustificare quella scelta del regime differenziato per i coniugi sulla quale alcune parti politiche insistono. A difesa della tesi sempre decisamente sostenuta dal Gruppo comunista, contraria alla querela di parte, argomenta che, poichè la lesione dell'ordinamento dovuta alla violenza non si limita alla sfera giuridica della singola persona, ma pertiene all'intera collettività, ne discende che la persecuzione dell'autore della violenza è competenza irrinunciabile dello Stato. Venir meno a tale principio significherebbe violare una ormai acquisita conquista sociale.

Infine, la senatrice Salvato non si nasconde che gli articoli 13 e 15, relativi alla pornografia e alla pubblicità del dibattimento nel processo penale (come pure la non apprezzata cancellazione della partecipazione delle associazioni ai processi), potrebbero essere oggetti di emendamenti migliorativi. Tuttavia, è con grande senso di responsabilità politica che il suo Gruppo rinuncia a modificare quelle parti, pur di vedere approvata un tempi brevi la tanto attesa legge. Vi sarà comunque modo di compiere un periodo di sperimentazione, per verificare il grado di accettazione della legge nella società e per riflettere sull'opportunità eventuali ulteriori perfezionamenti.

La seduta termina alle ore 17,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**MARTEDÌ 4 APRILE 1989****101^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BERNARDI*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mammi.**La seduta inizia alle ore 10.***SULL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI**

Il presidente Bernardi avverte che l'esame, ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del Regolamento delle proposte relative al secondo stralcio attuativo del piano decennale della viabilità di grande comunicazione, già posto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani non avrà più luogo, a causa di impegni concomitanti del ministro Ferri.

IN SEDE REFERENTE**Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)****Pozzo ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)****Macaluso ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)***(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Prende la parola per la replica il relatore, senatore Golfari, il quale, nel ringraziare i senatori intervenuti che hanno arricchito di interessanti proposte e suggerimenti il dibattito sulle problematiche affrontate nell'ambito dei provvedimenti in esame, ricorda che in concomitanza con i lavori della Commissione sono emerse a livello politico interessanti novità sui principali temi dibattuti, come ad esempio le interruzioni pubblicitarie e il contenuto dei programmi trasmessi. L'ampiezza e la varietà del dibattito che si è sviluppato in diverse sedi sul tema della disciplina del sistema radiotelevisivo non ha impedito comunque, a suo avviso, che si delineasse un preciso punto di riferimento per il prossimo programma di lavoro della

Commissione, vale a dire il riconoscimento del carattere di preminente interesse pubblico rivestito dal servizio radiotelevisivo e, di conseguenza, la necessità del ricorso allo strumento concessorio.

Per quanto riguarda il governo del sistema, il senatore Golfari dichiara che un certo interesse suscita la proposta del senatore Acquaviva circa l'individuazione dell'alta autorità, sebbene tale ipotesi potrebbe comportare la necessità di rivedere i poteri attualmente spettanti alla Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Nel condividere le preoccupazioni segnalate da molti dei senatori intervenuti sul tema dell'affollamento pubblicitario, sottolinea che parecchie delle osservazioni formulate al riguardo sono state nel frattempo recepite anche in sede comunitaria, nell'ambito di una risoluzione del 13 marzo 1989, che in gran parte è applicabile al sistema italiano e non potrà pertanto essere ignorata.

Dopo aver sottolineato che un esame molto ponderato dovrà essere dedicato al tema delle interruzioni pubblicitarie, soprattutto per i programmi ad alto contenuto artistico, nonchè al problema del contenuto di alcune trasmissioni che nel testo del Governo è già disciplinato a suo avviso in senso abbastanza restrittivo, il relatore segnala la necessità di fissare con particolare rigore i criteri per il rilascio della concessione ed in particolare i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti.

Riferendosi quindi alla questione dei limiti alle concessioni, riconosce ancora valido il limite di tre reti proposto dal Governo, nonostante le perplessità espresse al riguardo soprattutto dai senatori Giustinelli e Fiori; perplessità che pure condivide nella parte in cui richiedono ulteriori precisazioni del Governo sulla effettiva disponibilità delle frequenze. Dichiarato poi che, a suo avviso, non avrebbe senso vietare il rilascio di concessioni per bacini contigui, afferma di ritenere possibile una maggiore apertura per quanto riguarda il problema delle concentrazioni, pur essendo convinto della necessità di evitare il controllo di altre reti attraverso le concessionarie di pubblicità. Nel riconoscere che meriterà un'approfondita riflessione anche il tema del finanziamento di cui all'articolo 21, sia per conferire una maggiore certezza di flussi finanziari alla concessionaria pubblica sia alla luce dei nuovi problemi che emergeranno a seguito della istituzione del mercato unico europeo, il senatore Golfari sottolinea quindi l'opportunità di rendere adeguato il canone e di approfondire in sede di Comitato ristretto la questione dell'assegnazione delle risorse, ritenendo comunque di difficile attuazione una soluzione che, come è stato prospettato dal senatore Strik Lievers, assegni alla RAI l'intero canone escludendola dalle risorse pubblicitarie.

Il relatore affermando che tutte le altre problematiche segnalate e le sollecitazioni pervenute alla Commissione potranno essere meglio esaminate in sede ristretta, auspicando che una particolare attenzione venga dedicata alla disciplina dell'emittenza radiofonica, la cui rilevanza è stata sottolineata dal senatore Pollice, anche in considerazione dei convegni tenuti dai comitati regionali che hanno chiesto con insistenza che venga anzitutto precisato il ruolo di tali emittenti.

BC-295-8

Prende successivamente la parola il ministro Mammi, il quale ricorda anzitutto che già dal novembre 1987 aveva sottoposto ai partiti della maggioranza un testo, del quale sono state poi riprese parti importanti nel disegno di legge n. 1138, che è scaturito da un accordo delle forze che

sostengono il Governo. Dopo aver rammentato che nella sentenza della Corte costituzionale del luglio 1988 si riconosceva la legittimità della legge n. 10 del 1985 solo in quanto normativa transitoria, sottolinea l'opportunità di varare una legge in materia di regolamentazione dell'emittenza radiotelevisiva in tempi rapidi, contro ogni tentazione di eccessivo perfezionismo, tenendo anche conto del vorticoso processo di innovazione tecnologica che rende rapidamente obsoleta ogni regolamentazione. Occorre altresì – egli prosegue – varare una normativa duttile, e non troppo dettagliata, che non registri pedissequamente l'esistente, ma che tuttavia consideri i dati di fatto nel loro oggettivo potere condizionante: al riguardo ricorda la vicenda della legge n. 103 del 1975, che fu presto superata dall'evoluzione tecnologica e dalle sentenze della Corte costituzionale.

Rilevato pertanto come il Parlamento debba giungere in materia ad una decisione, anche per non costringere la Corte costituzionale a riprendere in esame in tempi brevi la legge n. 10 del 1985, preannuncia alcune proposte emendative scaturite dagli incontri tra le forze della maggioranza: tali proposte, egli prosegue, sono in qualche misura articolate ed alternative, in quanto su alcuni punti vi è ancora diversità di opinione tra le anzidette forze, con la possibilità altresì di valutare apporti derivanti dal dibattito in Commissione.

Con riguardo ad esempio al comma 11 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1138 il ministro Mammi preannuncia un emendamento volto a ridurre il grado di copertura prefissato per le reti nazionali dal 70 al 60 per cento del territorio nazionale, tenendo conto della situazione attuale di alcune emittenti nazionali minori, nonché dell'opportunità di lasciare un numero più elevato di frequenze all'emittenza locale. Per l'emittenza locale inoltre, modificando la lettera *b*) del citato comma 11, si eliminerebbe il vincolo del 70 per cento di copertura del territorio compreso nel bacino di utenza.

Per quanto concerne la questione del garante, il ministro Mammi, sottolineato come il garante per l'emittenza abbia poteri diversi da quelli previsti dalla legge per l'editoria (disponendo in particolare di poteri sanzionatori), fa presente che la maggioranza sta valutando entrambe le ipotesi di organo monocratico (a sostegno della quale militerebbe la buona esperienza del garante per l'editoria), ovvero collegiale, tenendo conto della delicatezza dei poteri sanzionatori ad esso affidati. In entrambi i casi l'organo di garanzia dovrebbe essere scelto dai Presidenti della Camera e del Senato tra alcune specifiche categorie di soggetti, per non incorrere nei rischi della lottizzazione. Afferma altresì che l'organo di garanzia riassumerebbe in sé anche le funzioni dell'attuale garante per l'editoria.

Con riferimento poi alla questione della pubblicità, il ministro Mammi dichiara la disponibilità del Governo e della maggioranza a ridurre gli indici di affollamento rispetto a quanto previsto nel disegno di legge n. 1138 per le reti nazionali, elevandoli invece per l'emittenza locale. Quanto alla posizione italiana in un contesto internazionale sul tema della pubblicità, il ministro Mammi ricorda anzitutto che la prima proposta della Commissione della CEE sulla pubblicità aveva ricevuto il consenso dell'Italia, oltre che del Regno Unito e della Spagna e che la successiva direttiva non aveva avuto l'approvazione di altri paesi europei; fa altresì presente che in base alla direttiva della CEE sarebbero previsti indici di affollamento elevati: 15 per cento della programmazione quotidiana e 20 per cento nel *prime time*.

Con riferimento alle interruzioni dei films, il ministro Mammi si dichiara disponibile a valutare ipotesi di regolamentazione: invita tuttavia a riflettere sulla circostanza che ad esempio il limite del 20 per cento sul *prime time* ed un eventuale divieto di interruzione dei films, salvo alcuni intervalli, condurrebbe probabilmente alla eliminazione della programmazione dei films in prima serata e alla sostituzione degli stessi con spettacoli di intrattenimento, a danno quindi delle emittenti, spesso piccole, che hanno una scarsa autoproduzione. Si tratta pertanto di adottare una regolamentazione equilibrata.

Quanto poi alla questione delle trasmissioni non adatte ai minori, il Ministro prospetta l'opportunità di modifiche all'articolo 6 che riprendano letteralmente la norma inserita nella direttiva comunitaria riguardante il divieto di trasmissioni che noccono allo sviluppo fisico e psicologico dei minori, presentando scene pornografiche: inoltre sarebbe vietata la trasmissione dei films ai quali è stato negato il nullaosta dalle Commissioni di censura. Per quanto riguarda i films vietati ai minori di anni 14 e 18 varrebbe il divieto di trasmetterli prima delle 22,30, evitando in tal modo la farsa della derubricazione con il solo taglio di alcune scene e considerando il fatto che nell'ambito dei films vietati ai minori di anni 18 vi è un arco molto vasto di opere.

Per quel che concerne la cosiddetta opzione zero, il ministro Mammi preannuncia emendamenti secondo i quali non potrebbero essere affidate concessioni di reti televisive a chi possiede quotidiani con una tiratura che supera il 16 per cento del totale delle copie vendute, mentre potrebbe essere concessa una rete in presenza di tirature tra l'8 e il 16 per cento e due reti in presenza di tirature sotto l'8 per cento. Affermato che si è rinunciato a considerare in tale contesto i periodici, valutata la loro eterogeneità, rileva come tali limiti abbiano come scopo quello di limitare un eccessivo potere di influenza sull'opinione pubblica da parte di alcuni soggetti attraverso i mass media.

Preannuncia inoltre un successivo emendamento in base al quale le imprese concessionarie di pubblicità collegate ad altre imprese operanti nel campo dell'emittenza sarebbero obbligate a riversare sulle reti di proprietà di queste ultime il 90 per cento della pubblicità raccolta, onde evitare che attraverso la raccolta pubblicitaria per altre emittenti si accresca il potere di influenza di taluni soggetti.

In concomitanza dei lavori dell'Assemblea il Presidente rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana di domani.

VARIATIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE

Il Presidente avverte che la seduta pomeridiana di domani, mercoledì 5 aprile, avrà inizio alle ore 16,30, anziché alle 15.

La seduta termina alle ore 18.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 1989

65^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARTA

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per l'Ente nazionale cavallo italiano il professore Bernardo Meloni, presidente, ed il dottor Adriano Turchetta, direttore generale; per il Jockey Club Italiano il dottor Francesco Aloisi, presidente, e l'avvocato Sergio Arnaldi, direttore generale; per la Società Steeple Chases d'Italia il generale Mario Argenton, presidente.

La seduta inizia alle ore 16,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'ippicoltura: audizione dei rappresentanti dell'Ente Nazionale Cavallo Italiano (ENCI), del Jockey Club Italiano; degli Steeple Chases d'Italia.

Il presidente Carta saluta gli intervenuti, ringraziandoli anticipatamente per i contributi che daranno all'indagine, che consentirà di acquisire una maggiore conoscenza dell'importante fenomeno dell'ippicoltura, e di individuare appropriate iniziative con la necessaria cognizione di causa. Sottolinea altresì l'importanza di acquisire eventuali memorie scritte e documenti sull'oggetto dell'indagine.

Prende quindi la parola il relatore Diana che sintetizza le finalità dell'indagine, attinente ad un settore che è poco conosciuto, nonostante la sua importanza dal punto di vista occupazionale ed economico-produttivo. È un settore, egli sottolinea, che attraversa una difficile fase di passaggio da organizzazione nazionale ad organizzazione di livello europeo.

Sembra - prosegue il relatore Diana - che alcune provvidenze destinate all'ippicoltura potrebbero essere messe in discussione attraverso provvedimenti fiscali, quali la armonizzazione della normativa sull'IVA. Si tratta quindi di vedere cosa succederà, ad esempio, per quanto riguarda i premi riservati ai soli cavalli italiani e di giungere preparati alla scadenza del 1992.

Ha quindi la parola il professor Meloni, presidente dell'Ente nazionale cavallo italiano. Preliminarmente espone i dati che caratterizzano l'evoluzio-

ne della situazione del cavallo da sella (mezzosangue): nel periodo che va dal 1982 al 1988 si è passati da 2.000 a 8.000 fattrici, con un aumento di 4.500 unità negli ultimi tre anni. Questo quadro confortante ha messo a dura prova l'ente che non riesce più a far fronte a questa enorme crescita del settore, date le limitate risorse di personale (è stato chiesto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un ampliamento di organico di 6 unità) e le limitate risorse finanziarie.

Il professore Meloni si sofferma quindi sulla nuova politica avviata dall'ENCI, che, proprio in vista delle scadenze sul piano comunitario, ha sostenuto la massima apertura agli incroci, favorendo l'acquisto di buone fattrici. In tutto ciò l'ente si è avvalso della collaborazione degli istituti di incremento ippico operanti in alcune regioni e delle associazioni degli allevatori.

L'oratore conclude sottolineando l'obiettivo di miglioramento della produzione dal punto di vista qualitativo e quantitativo e ponendo la necessità di una organizzazione che consenta di meglio agire sul piano internazionale.

Interviene quindi il presidente degli Steeple Chases d'Italia generale Argenton, il quale svolge anzitutto alcune osservazioni sulla nota informativa e sul questionario predisposti dal relatore. Precisato che la Società degli Steeple Chases d'Italia (ente morale in base alla legge n. 70 del 1975) svolge esattamente tutte le funzioni esercitate dal Jockey Club italiano per quanto attiene alle corse ad ostacoli e manifestata perplessità circa il mancato riferimento alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) - organizzazione che è alla base di tutto il settore dell'equitazione e dei concorsi e che inquadra circa 37.000 cavalieri tesserati (l'ANTE è una associazione inquadrata nella FISE da cui riceve un notevole contributo in aggiunta a quelli del Tesoro e dell'Unire) - l'oratore affronta alcuni punti trattati nel questionario del relatore. Tali punti attengono al numero dei capi (non sono menzionati i cavalli da concorso ippico, da completo e da dressage, nonchè i cavalli di proprietà delle scuole di equitazione riconosciute dalla FISE), agli enti pubblici (gli enti tecnici non dovrebbero essere inquadrati nel parastato ma configurati quali enti morali quali erano prima del 1975), ai finanziamenti (per il settore delle corse ad ostacoli occorre aumentare gli ippodromi in provincia e far sorgere una scuola per allievi fantini), ai programmi di indirizzo (la proprietà di un cavallo da sella non deve essere considerata un redditometro e non deve incidere sulla tassazione).

Altri punti del questionario affrontati dal generale Argenton riguardano le importazioni (le importazioni di cavalli dall'Est sono dovute al minor costo dei soggetti rispetto a quelli italiani), l'attività ippica (occorre soprattutto puntare a migliorare l'allevamento nazionale rivedendo anche il parco fattrici del mezzosangue ed eliminando i soggetti scadenti), nonchè le razze equine (propone, per le corse, di aumentare il numero degli ippodromi e le agenzie ippiche, creando una nuova rete di ricevitorie con scarico sul totalizzatore degli ippodromi: ciò porterà alla possibilità di aumentare il montepremi, il numero delle corse ed il sorgere di nuovi allevamenti).

L'oratore conclude rilevando come il migliore supporto sia quello di creare incentivi finanziari con mutui a tasso agevolato a coloro che intendono creare nuovi allevamenti e a coloro che costruiscono nuovi ippodromi specie nelle province.

Il presidente Carta rileva l'opportunità che il programma di audizioni dell'indagine venga integrato secondo le indicazioni emerse.

A questo punto interviene il presidente del Jockey Club italiano, dottor Francesco Aloisi, il quale affronta anzitutto il problema dell'organizzazione interna del settore ippico che, a suo dire, è soddisfacente: l'Unire si rimetterà in moto e potrà risolvere con soddisfazione generale i vari problemi (quali quelli della raccolta delle scommesse, del riversamento, degli ippodromi) che lo stesso commissario Zurlo sta affrontando.

Per quanto riguarda le scadenze europee del 1992, il dottor Aloisi rileva come gli attuali venti miliardi, che vengono elargiti nel comparto in Italia, sparirebbero in base alla normativa comunitaria che si va profilando. L'attuale sostegno al comparto dei cavalli da corsa in Italia è giustificato dai maggiori costi che i nostri allevatori devono sopportare; il venir meno di tali sostegni porterebbe dunque alla eliminazione di tale attività, cosa che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deve evitare.

Avviandosi alla conclusione, il dottor Aloisi pone l'accento sui problemi di sede del Jockey Club; sottolinea l'auspicio che con un po' di buona volontà e con l'azione dell'Unire si possano risolvere i problemi, mantenendo le sovvenzioni indispensabili.

Interviene quindi il relatore Diana il quale, dopo aver ringraziato il generale Argenton per le integrazioni alla nota informativa e per le risposte al questionario e dopo essersi detto d'accordo circa l'integrazione del programma di audizioni, chiede al professor Meloni elementi informativi sugli istituti di incremento ippico, di cui si sente esigenza a livello locale e rileva come - nelle prospettive offerte dalle scadenze del 1992 - si tratta di esaminare come rivedere la nostra posizione, che appare privilegiata rispetto a quella degli altri paesi. Si tratta inoltre di conoscere qualcosa sulle caratteristiche generali degli allevamenti europei rispetto a quelli americani, specie per quanto riguarda i purosangue.

Il dottor Aloisi, dettosi preoccupato circa ricadute negative sugli allevamenti (causate da una modifica del trattamento attuale), osserva come i dati disponibili per quanto concerne i purosangue siano esatti all'unità.

Segue un breve intervento dell'avvocato Arnaldi, direttore generale del Jockey Club, circa i dati statistici, e quindi prende la parola il dottor Turchetta, direttore generale dell'ENCI, il quale osserva anzitutto come la normalizzazione attesa con il 1992 potrà portare vantaggi all'Italia: basti pensare che attualmente i cavalli stranieri entrano nel nostro paese senza alcun certificato (incombenza che grava al momento dell'importazione sui nostri veterinari). Il problema fondamentale è quello della qualità da ottenere attraverso l'incremento e la selezione delle fattrici.

Sottolineato quindi che tutti i paesi elargiscono sovvenzioni agli allevatori, il dottor Turchetta pone l'accento sulla necessità di essere competitivi con la qualità.

Il presidente Carta ritiene opportuno avere elementi informativi sull'attività ippica nelle varie regioni.

Segue un breve intervento del relatore Diana sul trattamento fiscale vigente in Irlanda. Prende quindi la parola il professor Meloni, rilevando che sono sette gli istituti di incremento ippico operanti in Italia (ai quattro indicati nella nota informativa vanno aggiunti quelli delle regioni Emilia, Toscana e Campania): grazie alla loro azione si è potuto portare avanti una politica di sviluppo dei cavalli da sella. Superate le difficoltà degli anni

sessanta, prosegue l'oratore, nel campo delle fattrici da sella, il Nord si sta ponendo all'avanguardia. Occorre però colmare una lacuna assicurando quella politica di coordinamento a livello nazionale che prima era svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Successivamente il presidente dell'ENCI si sofferma sulle limitate risorse dell'ente (dispone di 5 miliardi); ribadisce l'obiettivo della selezione qualitativa e rileva che le principali regioni all'avanguardia nell'allevamento dei mezzosangue sono la Sardegna, la Toscana e il Lazio.

L'avvocato Arnaldi, dopo aver riferito sull'atteggiamento di alcuni paesi comunitari (gli inglesi e gli irlandesi chiedono la massima apertura alla scadenza del 1992) fa rilevare che le sovvenzioni erogate al sistema ippico sono quelle che poi permettono allo Stato di realizzare delle entrate ben superiori.

Soffermandosi quindi sulle connessioni fra mondo degli allevatori e mondo delle scommesse, l'oratore pone l'accento sulle misure che alcuni paesi, come la Germania Occidentale, adottano a tutela delle loro razze autoctone. Conclude auspicando che sul piano comunitario si proceda con misure graduali.

Il senatore Margheriti - premesso che molti comparti del settore agricolo e zootecnico sono in sovrapproduzione e considerato che la ippicoltura è un comparto in fase di evoluzione positiva, bisognosa di aiuti sul piano finanziario e della funzionalità si chiede come la parte agricola, in particolare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possa farsi carico dei problemi emersi al fine di sostenere lo sviluppo del settore.

Il dottor Aloisi fa presente che per quanto riguarda i purosangue non esistono sostegni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; sostegni di cui peraltro, egli aggiunge, il comparto non ha bisogno. Unica preoccupazione è quella che proviene dalle prospettive della politica comunitaria.

Il presidente Carta rileva che dalla domanda del senatore Margheriti è emersa la necessità di individuare quale politica il Ministero dell'agricoltura e delle foreste possa svolgere nel settore ippico, inquadrato in una strategia più generale di valorizzazione dell'ambiente e di recupero delle terre marginali.

Il relatore Diana, rilevato che non possono operarsi delle distinzioni nel considerare l'attività ippica, osserva come il Ministero dell'agricoltura e delle foreste abbia delegato i suoi poteri di indirizzo e di coordinamento all'Unire. Di questo bisognerà tener conto in sede di redazione di un eventuale documento conclusivo dell'indagine.

Il dottor Turchetta, osservato che un cavallo nasce e cresce in una azienda agricolo-zootecnica, a prescindere dagli usi cui è destinato, richiama l'attenzione sulla necessità di incentrare il discorso sui concetti di produttività e di reddito per gli allevatori, per gli operatori del mercato e per gli operatori del turismo equestre. Il principale punto di riferimento, aggiunge il dottor Turchetta, è l'attività economico-produttiva di allevamento dei cavalli svolta dai coltivatori diretti.

Seguono interventi dell'avvocato Arnaldi (il quale dichiara che farà avere un appunto circa il dibattito svoltosi sul problema delle scommesse e del rapporto fra trotto e galoppo) e del professor Meloni (concorda sull'importanza dell'attività di allevamento svolta dai coltivatori diretti ed auspica interventi di sostegno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo sviluppo dei mezzosangue).

Il generale Argenton esprime un sentito ringraziamento per l'invito della Commissione che ha consentito, per la prima volta, alle organizzazioni del settore di esporre i propri problemi in Parlamento.

Il presidente Carta esprime apprezzamento e gratitudine per l'apporto conoscitivo fornito dagli intervenuti; apporto che favorisce l'individuazione di una strategia nazionale in direzione della politica europea dei prossimi anni. Ringrazia anche per i documenti aggiuntivi che vorranno far pervenire gli intervenuti, che vengono quindi congedati.

La seduta termina alle ore 17,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 1989

101^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Marte Ferrari.**La seduta inizia alle ore 17.***PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE AUTORITÀ DI BACINO IN GRAN BRETAGNA E FRANCIA**

Su proposta del presidente Pagani, in considerazione dell'assenso di massima già espresso dal presidente Spadolini, la Commissione approva all'unanimità uno schema di indagine, che consiste in due sopralluoghi in Gran Bretagna e Francia.

IN SEDE CONSULTIVA**Pollice: Norme per l'applicazione effettiva dell'equo canone (37)****Bausi ed altri: Nuove norme in materia di locazioni urbane. Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (1243)****Norme modificative ed integrative della legge 27 luglio 1978, n. 392, in tema di disciplina delle locazioni di immobili urbani (1537)**
(Parere alla 2^a Commissione) (Questione di competenza)

Il presidente Pagani propone alla Commissione di elevare conflitto di competenza, al fine di addivenire ad una assegnazione in sede congiunta dei provvedimenti in titolo, in considerazione delle profonde implicazioni in materia di pianificazione territoriale (questione di esclusiva competenza della Commissione) che hanno i provvedimenti in titolo. Rammenta, inoltre, come alla Commissione territorio siano già stati assegnati i provvedimenti relativi alle «proroghe degli sfratti» ed al condono nel settore edilizio.

Conviene, all'unanimità, la Commissione sulla proposta del Presidente.

Il senatore Bausi auspica che, in vista dell'esame dei provvedimenti in titolo, si attivi una indagine conoscitiva sulla situazione del patrimonio immobiliare.

Petrara ed altri: Concorso dello Stato nelle spese delle province in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio (1439)
(Parere alla 2ª Commissione) (Questione di competenza)

Il presidente Pagani, dopo aver dato conto del tenore del provvedimento e della recente legge relativi al concorso dello Stato nelle spese per espropri dei comuni (sulla cui portata il Presidente della Corte costituzionale si è espresso negativamente), propone di rendere parere negativo, in relazione al fatto che la Commissione sta procedendo celermente nell'esame dei provvedimenti relativi alla disciplina dell'indennità di esproprio.

Seguono interventi dei senatori Montresori (che auspica una mera modifica della normativa appena approvata a favore dei comuni, che comprenda come beneficiarie anche le province), Andreini (che ritiene che i fondi della predetta legge non siano sufficienti anche per fronteggiare gli oneri delle province), Bausi, che auspica invece che si sollevi conflitto, rivendicando alla Commissione territorio, in via esclusiva, la competenza sul provvedimento in titolo.

La Commissione, senza discussione, accoglie all'unanimità la proposta avanzata dal senatore Bausi.

IN SEDE REFERENTE

Berlinguer ed altri: Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492)

Cutrerà ed altri: Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799)

Bausi ed altri: Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (823)

Malagodi ed altri: Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831)

Mancino ed altri: Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 1° febbraio scorso. Il Presidente, relatore sui disegni di legge in titolo, illustra una nuova formulazione del testo relativo al regime giuridico dei suoli, da lui curata prendendo come base il disegno di legge n. 799 del senatore Cutrerà ed altri e tenendo conto di incontri, riflessioni e suggerimenti di tipo informale.

Tale testo è ovviamente aperto ed ha principalmente lo scopo di costituire il primo passo verso una valutazione dell'impatto che l'introduzione della legge avrà da un lato sui costi pubblici di espropriazione e dall'altro, attraverso l'introduzione del contributo sul plusvalore fondiario, sull'edilizia residenziale e non, pubblica e privata.

Va rilevato che i due aspetti del problema sono direttamente collegati attraverso il principio di «plusvalore».

Infatti, con il testo in esame vengono definiti dei valori base dei terreni direttamente correlati al loro indice convenzionale di edificabilità ed alla loro posizione. Il volume che gli strumenti urbanistici possono concedere di costruire in più dell'indice convenzionale di edificazione è concessione pubblica soggetta al pagamento di un «plusvalore» rapportato al costo del

terreno, a valore di esproprio, teoricamente necessario a realizzare, secondo gli indici convenzionali, il maggior volume stesso.

Il valore del coefficiente di riduzione «volume in più»/«terreno teorico da acquistare», fissato nella misura minima di 0,50, osserva il relatore, rappresenta una leva di manovra dello sviluppo edilizio che può essere usata dalle Amministrazioni comunali in rapporto alle esigenze socio-economiche ed urbanistiche della collettività.

Il Presidente relatore rileva che il testo da lui predisposto tende essenzialmente a semplificare le casistiche, i parametri, le procedure di determinazione dei parametri e di applicazione della norma, nonché ad individuare e definire una serie di «meccanismi» che riconducono entro limiti prefissati e controllabili i margini di discrezionalità dell'applicazione della norma; ciò allo scopo di consentire una più rapida e certa applicazione della norma, evitare di gravare con compiti e oneri aggiuntivi sulle amministrazioni comunali ed assicurare condizioni di maggior omogeneità di comportamento nella valutazione dell'indennità di espropriazione.

In particolare, rispetto al testo di base costituito dal disegno di legge n. 799, si propone di modificare l'articolo 1 sopprimendo l'obbligo alle verifiche preliminari delle perimetrazioni e degli strumenti urbanistici al fine di consentire una più agile e celere applicazione della legge. Allo stesso fine si propone di sopprimere gli articoli 2 («Procedura di verifica della perimetrazione del territorio comunale») e 3 («Studi ambientali e servizi locali di informazione territoriale»).

Quanto alla determinazione degli indici convenzionali di edificabilità, si dovrebbero assumere tre indici eguali per tutti i comuni, da applicarsi a tre zone omogenee relative, rispettivamente, ai centri storici, alle zone limitrofe e alle restanti aree.

In questo modo si eliminerebbero quegli effetti di bordo e quei localismi nella determinazione sia delle indennità di esproprio sia dei contributi sul plusvalore che avrebbero potuto rendere l'applicazione della legge più incerta e originare un consistente contenzioso.

Il valore convenzionale della edificazione dovrebbe peraltro essere determinato, dalla Commissione provinciale, per sottozona facendo coincidere ogni sottozona con la porzione di territorio rappresentata da ciascun foglio di mappa catastale. Tale scelta si giustifica anzitutto con la necessità di non innescare in sede locale laboriosi e defatiganti processi di definizione delle sottozone che porterebbero a ritardi nella introduzione della legge ed a contenziosi locali.

Si tratta di un criterio il più possibile «asettico», dal momento che le mappe catastali coprono tutto il territorio nazionale ad una scala adeguata sia per gli immobili urbani (scala 1:1.000 o 1:2.000) sia per quelli rustici; costituiscono documento di certificazione, tanto è vero che l'attuazione degli strumenti urbanistici generali deve essere rappresentata su planimetrie che facciano appunto riferimento alle planimetrie catastali; riguardano zone urbane o rurali che possono essere considerate relativamente omogenee.

La Commissione provinciale non dovrebbe peraltro fissare solo il valore convenzionale del suolo ma (sempre per ciascuna sottozona) anche l'incidenza del suolo sull'edificato.

Quanto al contributo sul plusvalore fondiario, il Presidente relatore propone di modificare sia le modalità di determinazione, sia i termini del versamento. In particolare, il contributo sul plusvalore dovrebbe essere definito come la differenza tra il «valore convenzionale del suolo» e la

«indennità di espropriazione» che si dovrebbe pagare per quello stesso suolo. In altri termini, il realizzatore sarebbe chiamato a corrispondere alla collettività un contributo strettamente commisurato alle possibilità di maggiore edificazione che la stessa collettività gli attribuisce tramite gli strumenti urbanistici.

Pare d'altronde opportuno, rileva il Presidente, che tale contributo sia limitato al 50 per cento della sua entità possibile, lasciando alla discrezionalità delle Amministrazioni comunali la possibilità di applicarlo in misura maggiore in rapporto alle esigenze socio-economiche ed urbanistiche della collettività.

Il Presidente relatore propone inoltre di modificare le norme che regolano la cessione di immobili ai Comuni da parte del realizzatore in pagamento di tutto o parte del contributo sul plusvalore, intervenendo su due punti: il valore degli immobili ceduti dovrebbe essere determinato come se si trattasse dell'indennità di espropriazione e non del valore convenzionale (tanto meno del valore di mercato) e dovrebbero altresì essere eliminati i riferimenti alla possibilità di trasferire i diritti volumetrici.

Quanto alla determinazione dell'indennità di esproprio, nel caso di aree non edificabili, il Presidente relatore sostiene che nulla dovrebbe essere mutato rispetto alla normativa vigente, mentre nel caso di aree edificabili la disciplina dovrebbe essere così differenziata: nel caso di aree non edificate, l'indennità dovrebbe essere determinata dal prodotto tra: indice convenzionale, incidenza dell'area, valore convenzionale dell'edificazione; nel caso di aree edificate, l'indennizzo dovrebbe essere determinato dalla somma di quello del suolo (calcolato nei modi indicati sopra) e di quello aggiuntivo per i manufatti esistenti in rapporto al costo di costruzione ed alle reali condizioni di conservazione e funzionalità.

La scelta di calcolare l'ammontare dell'indennizzo nel caso suoli edificati deriva dal fatto che in questo modo è possibile raggiungere una maggiore equità nel trattamento dei proprietari espropriati, depurando l'indennizzo dei suoli edificati dalle plusvalenze e determinando l'indennizzo dei manufatti in relazione al loro effettivo stato.

In ogni caso, qualora la procedura determinasse valori anomali o comunque non accettati da una delle parti, occorrerebbe prevedere che, su richiesta dell'espropriante o dell'espropriando, l'indennizzo fosse determinato dal valore conferito agli immobili dalle legittime ed effettive utilizzazioni.

Passando poi ad illustrare le norme relative allo snellimento delle procedure di esproprio, il Presidente comunica che al riguardo si è in attesa delle proposte del Governo e si sofferma quindi ad analizzare gli effetti economici del testo da lui proposto. Le analisi effettuate hanno infatti evidenziato che le procedure di determinazione della indennità e di esproprio e del contributo sul plusvalore sono assolutamente identiche nel disegno di legge n. 799, preso come si è detto a testo base, e nel testo testè illustrato.

Il Presidente conclude dando conto di alcune tabelle di misurazione del contributo sul plusvalore a seconda dei diversi indici convenzionali da applicare.

Dopo che i Commissari hanno espresso vivi rallegramenti al Presidente per la sua approfondita esposizione, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 aprile 1989, ore 10 e 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri; SALVATO ed altri; MANCINO ed altri; FILETTI ed altri.
- Norme contro la violenza sessuale (730-731-924-939-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- RIZ ed altri. - Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento (32).
- MAZZOLA ed altri. - Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme penali in materia di versamenti dei sostituti di imposta), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (1392).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 107, recante rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari (1656).
- MACIS e PINNA. - Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari, di una corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni (521).
- MONTRESORI ed altri. - Istituzione in Sassari della corte d'appello, della corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni (581).
- Istituzione della Corte di assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese (860).
- CROCETTA. - Istituzione del tribunale civile e penale di Gela (1038)

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali (1544).

II. Discussione del disegno di legge:

- DI LEMBO ed altri. - Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato (1394-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 5 aprile 1989, ore 10,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo: audizione del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Raffaelli.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 5 aprile 1989, ore 10,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro della difesa sulle iniziative adottate dal suo Dicastero a seguito delle conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'autorità giudiziaria per accertare le cause del disastro aereo di Ustica.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 5 aprile 1989, ore 16,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva in ordine ad una ipotesi di revisione delle disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio dello Stato e del bilancio degli enti pubblici; audizione di esperti di contabilità delle regioni e degli enti locali: dottor Mario Collevicchio, dottor Ernesto Veronesi, dottor Roberto Bertoli, dottor Giuseppe Tripaldi e dottor Ermanno Pianesi.

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MURMURA ed altri. - Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea in data 21 gennaio 1988*).
- PECCHIOLI ed altri. - Interventi a favore della Calabria (553).
- MURMURA ed altri. - Interventi urgenti per la regione Calabria (704).
- Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385) (*Risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tassone ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 5 aprile 1989, ore 10 e 16

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze (1579).
- Adeguamento alle direttive CEE nn. 83/181 e 83/183 concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni (1571).
- MANCINO ed altri. - Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie (781-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- CANDIOTO ed altri. - Disposizioni per lo stoccaggio di zucchero SIF (865).
- SANTALCO. - Provvedimenti per il potenziamento delle Intendenze di finanza per provvedere ai servizi contabili di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 (1608).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (868).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- PIZZOL ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428 sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (1343).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Costituzione di società abilitate alla intermediazione in Borsa (953).

Affari assegnati

I. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti progetti di atti comunitari:

- Proposta modificata di direttiva in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi e di sistemi di garanzia dei depositi (Commissione CEE; 4 gennaio 1988) (41).
- Proposta di seconda direttiva mirante al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780 CEE (Commissione CEE; 16 febbraio 1988) (29).
- Proposta modificata di direttiva sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi nel campo del credito fondiario (Commissione CEE; 22 maggio 1987) (83).

II. Esame del seguente progetto di atto comunitario:

- Proposta di direttiva in materia di servizi nel campo degli investimenti in valori mobiliari (Commissione CEE; 16 dicembre 1988) (339).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 aprile 1989, ore 9,30 e 15,30

ORE 9,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali sulle questioni connesse alla nomina di Ispettori centrali e Sovrintendenti del Ministero.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema del piano di sviluppo delle Università italiane per il quadriennio 1986-1990.

ORE 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema del piano di sviluppo delle Università italiane per il quadriennio 1986-1990.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 5 aprile 1989, ore 9,30 e 16,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138).
- POZZO ed altri. - Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140).
- MACALUSO ed altri. - Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159).

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dei trasporti sulla riforma delle leggi n. 151 del 1981 riguardante i trasporti locali.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LIBERTINI ed altri. - Legge quadro per il trasporto nelle aree urbane (1119).
- BERNARDI ed altri. - Legge quadro per i trasporti pubblici locali (1397).
- VISCA ed altri. - Disposizioni per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il coordinamento dei servizi di trasporto locale di persone (1539).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERNARDI ed altri. - Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nei trasporti (CIPET) (877).
- Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nei trasporti (CIPET) (952).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore (1658) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- SENESI ed altri. - Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale (744).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane (1572).
- Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193, nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto (947-B) (*Approvato dall'8ª Commissione del Senato e modificato dalla IX Commissione della Camera dei deputati*).
- Modifiche all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (1586) (*Approvato dalla IX Commissione della Camera dei deputati*).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 5 aprile 1989, ore 10 e 16

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sul piano agricolo nazionale e sui piani di settore.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Deputati PARLATO; STERPA ed altri; STEFANINI ed altri; LOBIANCO ed altri; TORCHIO ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi (1513) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati BORTOLANI ed altri. - Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto (1511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati BORRI ed altri. - Tutela della denominazione d'origine del «prosciutto di Parma» (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati CAMPAGNOLI. - Tutela della denominazione d'origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto (1527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Sui lavori della Commissione

Comunicazioni del Presidente.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 5 aprile 1989, ore 11 e 16,30

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETRARA ed altri. - Disciplina delle attività di estetica (52).
- ALIVERTI ed altri. - Disciplina dell'attività di estetista (1445).
- Deputati RALLO ed altri; FERRARI Marte ed altri; GARAVAGLIA ed altri; PERRONE ed altri; DONAZZON ed altri; RIGHI ed altri. - Disciplina dell'attività di estetista (1657) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative (1248).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FONTANA Elio ed altri. - Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (387).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 aprile 1989, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifica alla legge 7 maggio 1965, n. 459, recante disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti (616).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 aprile 1989, ore 9,30 e 16,30

In sede redigente

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- LIBERTINI ed altri. - Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente (256).
- FABBRI ed altri. - Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo (391).
- Deputati BOTTA ed altri. - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1292) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ZANELLA ed altri. - Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico (1183).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Proposta modificata della direttiva concernente lo scarico di rifiuti in mare (Commissione CEE; 7 gennaio 1988) (35).

- Proposta di direttiva recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Commissione CEE; 1 febbraio 1988) (36).
- Proposta di direttiva concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani (Commissione CEE; 1 marzo 1988) (44).
- Proposta di direttiva concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (Commissione CEE; 1 marzo 1988) (45).
- Proposta modificata per una direttiva concernente gli obiettivi di qualità delle acque per il cromo (Commissione CEE; 29 gennaio 1988) (53).
- Proposta di direttiva che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (Commissione CEE; 14 settembre 1988) (208).
- Proposta di direttiva concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (Commissione CEE; 18 ottobre 1988) (253).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERLINGUER ed altri. - Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492).
- CUTRERA ed altri. - Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799).
- BAUSI ed altri. - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità (823).
- MALAGODI ed altri. - Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831).
- MANCINO ed altri. - Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TORNATI ed altri. - Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Val Brembana (830).
- GOLFARI ed altri. - Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987 (1205).
- FORTE ed altri. - Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina e delle adiacenti aree site nelle province di Como, Bergamo e Brescia colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (1252).

- BISSI ed altri. - Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987 (1316).

In sede consultiva

I. Esame del seguente documento:

- Piano energetico nazionale (*Doc. LXIV, n. 1*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MICOLINI ed altri. - Norme per l'utilizzazione dell'alcole ottenuto dalla distillazione del vino (131).
- FABBRI ed altri. - Norme concernenti il contenuto di piombo nelle benzine e limitazione degli idrocarburi aromatici inquinanti (361).
- PIZZO ed altri. - Autorizzazione all'uso dell'alcool etilico, distillato dalle eccedenze di vino e da prodotti frutticoli e piante industriali, quale additivo per la produzione della benzina verde (484).
- CONSOLI ed altri. - Norme per ridurre l'inquinamento derivante dai veicoli a motore e per incentivare la diffusione di benzina priva di piombo, il consumo di gasolio ecologico nelle città e la diffusione di autoveicoli con dispositivi di controllo di emissioni inquinanti (1276).
- CASADEI LUCCHI ed altri. - Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcole etilico di origine agricola (1433).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Norme concernenti il funzionamento del Ministero dell'ambiente (1601).
- Adeguamento dei contributi per la gestione ordinaria dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso e dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo (1659) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 5 aprile 1989, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di realizzazione dello spazio unico europeo: audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Mercoledì 5 aprile 1989, ore 9,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle partecipazioni statali
in rapporto all'evoluzione dei mercati mondiali: audizione del Ministro per
il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 5 aprile 1989, ore 10

- I. Seguito della discussione sull'informazione radiotelevisiva.
 - II. Esame della bozza di relazione al Parlamento.
 - III. Parere ai sensi dell'articolo 19 lettera b) della legge 14 aprile 1975,
n. 103, sui programmi televisivi e radiofonici esteri.
-